

Collegio Sindacale e Revisori Legali nel controllo degli assetti organizzativi



Paolo Brescia - Dottore commercialista, Tesoriere INRL

Con il Dlgs 12 gennaio 2019 n 14 e' stato modificato il titolo dell'art 2086 del codice civile, che in origine era rubricato " Direzione e gerarchia dell'impresa", trasformandolo in " Gestione dell'impresa", e il suo corpo normativo con l'introduzione del secondo comma che recita:

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo , amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Tale articolo è passato, da un unico striminzito comma, che statuiva in maniera ovvia che l'imprenditore è il capo dell'impresa, a quello attualmente in vigore, che disciplina anche il modus operandi.

Il Dlgs 26 ottobre 2020 n 147, trasferisce, all'interno dell'art 2380 bis del codice civile, rubricato " Amministrazione della società" relativo alla Spa, e all'interno dell'art 2475 cc " Amministrazione della società " relativo alle Srl, il postulato che gli obblighi disciplinati dall'art 2086 cc spettano esclusivamente agli amministratori .

Come si può ben vedere l'adeguatezza degli assetti amministrativi sta diventando la centralità per gli amministratori di società e per gli organi di controllo che devono vigilare sull'operato di quest'ultimi.

A dire il vero L'art 2403 CC, sui doveri del Collegio Sin-

dacale, ha sempre previsto rafforzandolo con l'aggettivo " particolare ", l'obbligo del Collegio Sindacale di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ma l'introduzione del codice della crisi con il suo art 14 comma 1 che prevede che il Revisore Legale debba vigilare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, ha dato l'impulso definitivo.

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo adeguato, è stato oggetto di un'importante sentenza della Corte di Cassazione la n 9132 del 24 febbraio 2017, in materia di reati



La mancanza di un adeguato sistema di deleghe prova la mancanza di un adeguato modello organizzativo

ambientali, e ha sancito il principio, secondo cui la mancanza di un adeguato sistema di deleghe di funzioni “ è fatto che prova la mancanza di un efficace modello organizzativa adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari”.

Tale Sentenza può essere la stella polare che indica la rotta che deve intraprendere il Collegio Sindacale e il Revisore Legale per verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

La stella indica un certosino lavoro di controllo dell'attribuzione delle deleghe e sulla loro idoneità a gestire la prevenzione dei rischi e un'efficienza della gestione.

A supporto può essere di aiuto un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di recente pubblicazione, che individua i parametri cui deve ispirarsi l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale con specifico riferimento all'adeguatezza del sistema delle deleghe e delle procure.

Alla luce delle modifiche dell'art 2380 bis e 2475 del Codice Civile è opportuno ricordare che la facoltà di istituire organi delegati, pur rientrando nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, deve essere autorizzata dall'assemblea.

L'art 2381 del codice civile dispone che :

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri solo se lo statuto o l'assemblea lo consentono.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può conferire a soggetti terzi o dipendenti, incarichi per lo svolgimento di determinate operazioni .

Tali procure a terzi o dipendenti, sono di rilevante importanza per garantire assetti organizzativi adeguati. Pensiamo alle società ad amministratore unico o con un Consiglio di Amministrazione privo di deleghe.

A questo punto visto che gli Organi di controllo devono concentrarsi sul sistema della deleghe, si possono individuare alcuni punti non esaustivi, su cosa debba accertare il Collegio Sindacale e il Revisore all'interno del suo lavoro:

1) Che lo Statuto o l'assemblea preveda la possibilità di attribuzione delle deleghe.

2) Che le deleghe siano specifiche e non generiche.

3) Che le deleghe siano esercitate nei limiti di quanto conferito e che sia chiaro l'attribuzione delle responsabilità e la gerarchia da rispettare.

Sicuramente un punto importante è verificare che le deleghe siano depositate presso il registro delle imprese in modo che siano opponibili ai terzi.

Inoltre le deleghe vanno attribuite con cognizione di causa, e verificare che siano conferite a soggetti che possano adempiere con professionalità a quanto loro conferito.

Il sistema delle deleghe e procure e le relative procedure devono rispondere alle esigenze della società, ma in particolare devono convincere gli organi di controllo sulla loro adeguatezza, e supportare l'Autorità Giudiziaria per gli eventuali risvolti penali.

Come si può ben vedere il sistema delle deleghe assume rilevante importanza ai fini del controllo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi.

Sicuramente la valutazione varia in relazione delle realtà imprenditoriali oggetto di controllo da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale.

Non ci sono parametri di riferimento, ma l'esperienza e la diligenza soccorrono in questi casi in aiuto.

E nel caso il Collegio Sindacale o il Revisore, ritenga che vi sia una non corretta attribuzione dei poteri, deve informare immediatamente la direzione.

Non dobbiamo dimenticare che il codice della crisi ha ampliato le funzioni dell'organo di controllo, in quanto al tradizionale compito previsto dall'art 2403 c.c., vi è il ruolo importante di impulso nei confronti dell'organo amministrativo.

Cosa non da poco, in quanto il legislatore ha previsto di esonerare da responsabilità solidale l'organo di controllo, per i danni derivanti successivamente alle segnalazioni.

Si spera che tale esonero di responsabilità non porti a segnalazioni prive di razionalità ed effettuate senza una lucida valutazione dei fatti.



Le deleghe devono essere specifiche e non generiche, e l'attribuzione delle responsabilità deve essere chiara